

REDDITO IMPRESA E IRAP

Nuova definizione di holding non finanziaria con riflessi fiscali

di **Fabio Landuzzi**

Lo **schema di Decreto Legislativo** di recepimento della **Direttiva 2016/1164** (c.d. **Direttiva ATAD 1**) di contrasto alla elusione fiscale prevede, all'**articolo 12**, l'introduzione del **nuovo articolo 162-bis Tuir**, il quale contiene la **definizione univoca – ai fini dell'Ires e dell'Irap –** delle figure di **“intermediari finanziari”, “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria e assimilati”**.

Come esposto nella **Relazione illustrativa**, l'intervento normativo si è reso necessario per adeguare il riferimento, ormai obsoleto, all'abrogato **D.Lgs. 87/1992** che era contenuto nelle disposizioni tributarie ai fini della **individuazione degli intermediari finanziari**, e che aveva prodotto anche **molta incertezza** ai fini della corretta qualificazione con conseguenze tutt'altro che secondarie con riguardo alla **corretta tassazione Ires ed Irap** di detti soggetti.

Con particolare riferimento al caso delle **“società di partecipazione non finanziaria”**, la lett. c), del comma 1, del nuovo **articolo 162-bis Tuir** dispone, al n. 1), che sono tali i soggetti che **“esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”**.

Il successivo comma 3 precisa poi che l'esercizio di detta attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si intende **in via “prevalente”** quando in base ai **dati del bilancio approvato** all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle **partecipazioni in detti soggetti** e gli altri **elementi patrimoniali intercorrenti** con i medesimi (ad es.: i finanziamenti erogati alle partecipate), unitariamente considerati, sono **superiori al 50% dell'attivo patrimoniale**.

La conseguenza evidente di questa proposta di testo normativo è, in prima battuta, la **soppressione** di qualsivoglia **riferimento al dato economico**; così, per la qualifica, anno per anno, di **“società di partecipazione non finanziaria”** sarà sufficiente che l'attivo patrimoniale rappresentato da partecipazioni in società e altre attività finanziarie connesse (ad es.: finanziamenti), assumendo che questo debba essere **misurato in base ai valori esposti nel bilancio approvato**, sia **maggiore del 50% del totale**.

A **nulla rilevando**, quindi, il peso specifico che tali componenti finanziarie hanno sulla formazione dei **ricavi della società**.

L'effetto immediato che si trae da questo testo è che anche **società del tutto industriali quanto a core business**, ove investano una parte rilevante delle proprie attività in **partecipazioni in**

altre società operative e magari provvedano a **finanziarne** l'attività, potrebbero **superare detto parametro patrimoniale** e quindi essere qualificate ai fini Ires ed Irap alla stregua di "**società di partecipazione non finanziaria**".

Con quali **effetti**?

Vediamone i principali:

- ai fini di **bilancio** non vi sarebbe alcun effetto, in quanto le società di partecipazione non finanziaria non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari, per cui continuano a redigere il **bilancio secondo le regole ordinarie del codice civile**;
- ai fini **Ires**, non cambia la disciplina per la **deduzione degli interessi passivi** e oneri assimilati ([articolo 96 Tuir](#)), e **non si applica** comunque la **maggiorazione dell'aliquota Ires** di cui all'[articolo 1, comma 65, L. 208/2015](#);
- il maggiore impatto si ha in ambito **Irap**: in primo luogo, pare doversi applicare l'**aliquota Irap maggiorata** a seconda delle Regioni di formazione del valore della produzione imponibile, con la sgradevole e assai poco giustificata conseguenza di vedersi **tassare un valore della produzione** pressoché interamente "**industriale**" con l'**aliquota** prevista per i soggetti che producono reddito da attività **tipicamente finanziaria**; quanto alla **base imponibile Irap**, essa si determina sempre secondo le regole delle società industriali, ma ad essa va **aggiunta la differenza tra interessi attivi** e proventi assimilati, ed **interessi passivi** ed oneri assimilati (tenendo poi conto che per gli interessi passivi dovrebbe valere la regola della **deducibilità Irap limitata al 96%** del loro importo);
- si applicano gli **obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari** ex [articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010](#) con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il **Registro elettronico degli indirizzi (REI)**.

Peraltro, molto **poco efficace** è il **riferimento al dato puntuale del bilancio d'esercizio**, che ha l'effetto che la qualificazione di società di partecipazione non finanziaria possa verificarsi ad **intermittenza**, costringendo le società a variare, potenzialmente **di anno in anno**, la loro qualificazione fiscale.

L'**entrata in vigore**, stando all'**articolo 13** dello schema di D.Lgs, in commento, è prevista per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**; per il passato, si prevede una **clausola di salvaguardia** che fa salvi i comportamenti tenuti in precedenza dai contribuenti ai fini della qualificazione della *holding* di partecipazione.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >